

RACC.

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE,
LOTTA ALLA ZANZARA E ALTRI ANIMALI INFESTANTI E
STRISCIANTI PRESSO UFFICI RESIDENZE E MENSE DEL DSU
TOSCANA DELLE SEDI DI FIRENZE, PISA E SIENA. DURATA
CONTRATTUALE 24 MESI - CIG N. B71C089841**

L’anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 2 (due) del mese di ottobre

fra

- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (di seguito denominata “Azienda”, “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”), codice fiscale n. 94164020482, con sede legale in Firenze, Viale Gramsci 36, rappresentata dalla Dott. Enrico Carpitelli, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Servizi agli Studenti dell’Azienda, competente per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 14/25 del 28 febbraio 2025, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019;

e

- Rentokil Initial Italia SpA (in seguito per brevità indicata come “Società”, “Operatore economico” o “Appaltatore”), con sede legale in Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (Roma) -

C.F./P.IVA 03986581001, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, rappresentata dal Dott. Cristian Cavalletto (C.F. [REDACTED]), domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, in qualità di Procuratore speciale, giusta scrittura privata del 9/03/2022 autenticata dal notaio Dott.ssa Laura Cavallotti Notaio in Milano n. 38920 di Repertorio e n. 14459 di Raccolta e che in copia si allega al presente contratto sotto la lettera " A "

PREMESSO

- che con Determinazione dirigenziale n. 316/25 del 19/06/2025 si è proceduto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 così come modificato dal D.lgs. 209/2024, ad affidare direttamente il SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE, LOTTA ALLA ZANZARA E ALTRI ANIMALI INFESTANTI E STRISCIANTI PRESSO UFFICI, RESIDENZE E MENSE DEL DSU TOSCANA DELLE SEDI DI FIRENZE, PISA E SIENA per la durata di 24 (ventiquattro) mesi alla Società Rentokil Initial Italia SpA, la quale aveva precedentemente formulato un preventivo acquisito al protocollo aziendale con prot. az. n. 5675/25, approvato dal Responsabile Unico del progetto (RUP) con la propria relazione illustrativa di progetto prot. az. n. 05995/25 del 19/05/25;

- che con la suddetta Determinazione sono stati approvati: la lettera di invito/disciplinare di gara, il Capitolato speciale di appalto, il Capitolato tecnico e prestazionale, lo schema di contratto e tutti gli atti della procedura;

- che la Società Rentokil Initial Italia SpA , in conformità ai principi di digitalizzazione dei contratti pubblici ai sensi della Parte II del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., ha confermato il preventivo di cui sopra con offerta presentata in data 30/05/2025 sul Sistema digitale certificato di Regione Toscana S.T.A.R.T.;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva e assicurativa della Società ai fini della stipula del presente contratto;
- che non sussistono alla data odierna motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e degli articoli 16 e 17 L.R.T. 38/2007 e s.m.i.,
- che alla data odierna non sussistono, ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i., Convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi;
- che l'aggiudicazione predetta risulta efficace dalla data di adozione della sopracitata Determinazione n. 316/2025;
- che che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è esclusa l'applicabilità al presente affidamento dei termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del medesimo D.Lgs.;
- che la Società ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma

digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Dott. Enrico Carpitelli affida alla Società Rentokil Initial Italia SpA che, nella persona del Dott. Cristian Cavalletto, accetta e si obbliga a realizzare il SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE, LOTTA ALLA ZANZARA E ALTRI ANIMALI INFESTANTI E STRISCIANTI PRESSO UFFICI RESIDENZE E MENSE DEL DSU TOSCANA DELLE SEDI DI FIRENZE, PISA E SIENA - DURATA 24 MESI.

Il servizio si svolgerà nei locali individuati e descritti nel Capitolato tecnico conservato in atti e facente parte integrante e sostanziale del presente atto benché non materialmente allegato e a cui si rinvia in ogni sua parte.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato Capitolato o CSA) che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato elettronico al presente contratto quale "Allegato B", facendone parte integrante e sostanziale;

- nel Capitolato tecnico avanti citato;

- nell'Offerta economica e Dettaglio economico così come presentati dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non

materialmente allegati alla stesso.

E' stato redatto il DUVRI (Documento di valutazione rischi da interferenza) allegato in formato elettronico al presente atto sotto la lettera "C" che ha rilevato la sussistenza di rischi da interferenze connessi alle prestazioni oggetto di appalto, con conseguente stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di importo in € 860,00 (euro ottocentosessanta/00).

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente ha durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dal 01/07/2025 fermo restando quanto previsto all'articolo che segue.

ART. 3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 134.881,48 (euro centotrentaquattromilaottocentottantuno/48) oltre IVA nei termini di oltre Euro 860,00 (euro ottocentosessanta/00) oltre IVA nei termini di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di cui al D.U.V.R.I. allegato sub "C".

L'Amministrazione non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo sopra indicato in quanto corrisponderà alla Società l'importo relativo agli alle prestazioni effettivamente e regolarmente rese secondo gli importi risultanti dal Dettaglio economico presentato in sede di gara e conservato in atti.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e descritte nell'Offerta dell'Operatore economico.

ART. 4 MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., compatibilmente, per quanto concerne quelle che comportano una variazione in aumento dell'importo contrattuale, con le risorse stanziare di cui al Quadro economico di appalto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a norma dell'art. 120, co. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Società è obbligata all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 120 del medesimo D.Lgs..

ART. 5 GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC.

Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC aziendale: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Appaltatore: rentokil-italia.gare@pec.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Responsabile unico di progetto (RUP), su indicazione del Direttore dell'esecuzione (DEC), abbia accertato che la relativa prestazione (servizio) è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di

regolare esecuzione (CRE) di cui al successivo art. 8.

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto; il CIG n. B71C089841, l'indicazione del locale dove eseguito il servizio, il periodo a cui la fattura stessa si riferisce.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario- Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI

- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI

- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG B71C089841.

La stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello "*split payment*" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modifiche nella Legge 23 giugno 2017, n. 96 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la Società nelle fatture emesse nel periodo di

vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accredito sul c/c bancario dedicato presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA, Filiale POMEZIA SPORTELLO 6468 - Via Roma 198, Pomezia con codice IBAN [REDACTED] [REDACTED] o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Dott. Cristian Cavalletto esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi

responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136.

La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG B71C089841. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Società. La Società è tenuta a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 8 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE – VERIFICA DI

CONFORMITÀ

La dott.ssa Elde Maria Mencucci, dipendente aziendale, è nominata Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all'articolo 19 del Capitolato.

Il presente appalto è soggetto, ai sensi dell'art. 50, co. 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a verifica di regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del servizio, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP sulla scorta delle verifiche eseguite dal Direttore dell'esecuzione in conformità a quanto previsto dalla sopracitata disposizione normativa entro 3 (tre) mesi dalla data di conclusione del contratto.

ART. 9 SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL**CONTRATTO**

Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 10 CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 120, comma 12 e dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: B71C089841.

L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda. La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Non sono ammesse forme di delegazione dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali diverse dalla cessione di credito.

ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del

buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti.

Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto, la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

ART. 12 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI

COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario approvato con Deliberazione di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 13 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sussistono costi per rischi da interferenzedi cui al D.U.V.R.I. redatto dal R.S.P.P. ell'Azienda allegato sub "C".

ART. 14 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda, nel caso di rilevate mancanze e/o inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'espletamento dei servizi, applicherà le penali di seguito indicate:

- per ogni settimana di ritardo sull'effettuazione di un intervento programmato, se non giustificato da motivi connessi alle condizioni

meteorologiche: Euro 80,00;

• in caso di mancata esecuzione di un intervento programmato entro 15 gg. dalla data concordata o di un intervento urgente entro una settimana dalla chiamata: Euro 200,00;

• in caso di mancato aggiornamento dei documenti relativi agli interventi: Euro 80,00;

• in caso di mancato adeguamento degli interventi alle prescrizioni indicate dopo invito dell'Amministrazione a conformità: Euro 150,00;

• in caso di ogni altra inadempienza agli obblighi contrattuali assunti non specificatamente sopra indicata: Euro 80,00.

Il ritardo viene determinato computando ogni giorno naturale e consecutivo decorrente dai termini iniziali previsti per le singole tipologie di adempimento.

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali sarà comunque applicata a carico dell'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Appaltatore e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.

Prima di applicare la penale, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore l'avvio del procedimento tramite PEC; l'Appaltatore entro 5 (cinque) giorni potrà inviare le proprie controdeduzioni e qualora queste ultime non vengano accolte, l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Appaltatore, operando detrazioni sulle fatture emesse o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui all'articolo seguente che dovrà essere reintegrata senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti la validità e fondatezza delle controdeduzioni presentate dall'Appaltatore, non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali senza necessità di ulteriori adempimenti.

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione appaltante si riserva di applicare come penale il 10% del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificata l'inadempienza.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente della Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'Appaltatore rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dalla legge;
- b) messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Appaltatore;
- c) abbandono dell'appalto, salvo che per causa di forza maggiore;

	d) impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore ;	
	e) reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie;	
	f) violazioni ripetute delle prescrizioni rispetto al Capitolato e al	
	Capitolato tecnico;	
	g) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale	
	dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;	
	h) interruzione non motivata del servizio;	
	i) cessione del contratto a terzi;	
	j) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;	
	k) impiego di prodotti non autorizzati ai sensi della normativa vigente	
	(Reg. UE n. 528/2012 - Regolamento europeo BPR (Biocidal Product	
	Regulation));	
	l) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate	
	alla legislazione antimafia, compresa la perdita delle licenze e	
	autorizzazioni;	
	m) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al contratto	
	di appalto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli	
	altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
	avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva	
	alla presente commessa pubblica;	
	n) subappalto;	
	o) comminazione di penali per un importo pari al 10% dell'importo	
	dell'appalto;	
	p) in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.	
	In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le	

prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

A seguito della risoluzione del contratto l'Appaltatore incorre nella perdita della garanzia di cui all'articolo successivo che resta incamerata dall'Azienda ed è fatto salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro Operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 0947000000116672 del 3/07/2025 munita di firma digitale con la quale Banca Nazionale del Lavoro Spa si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 6.787,07 (Euro seimilasettecentottantasette/07).

Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 53 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del predetto D.Lgs..

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

La garanzia valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 106, del D.Lgs. 36/2023 e

s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 16 COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è obbligato a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti infortuni o altro che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente contratto.

In osservanza a quanto previsto dal Capitolato, la Società ha presentato polizza di assicurazione del 26/09/2024 rilasciata da Chubb European Group SE con un massimale unico non inferiore a Euro 500.000,00 per anno assicurativo e per sinistro a copertura del rischio derivante dall'esecuzione del presente appalto.

La Società è tenuta a dimostrare, entro il giorno 15 del mese di luglio di ogni anno di vigenza contrattuale, la permanenza della copertura assicurativa. Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, la Società è tenuta a darne immediata comunicazione all'Azienda.

L'esistenza di tale polizza non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità.

ART. 17 PERSONALE INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione del servizio con personale

dipendente, idoneo ed adeguato quantitativamente alle necessità connesse con la prestazione del servizio, munito dei requisiti formativi richiesti, secondo quanto esplicitamente previsto all'art. 3 del Capitolato speciale di appalto.

ART. 18 LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla volturazione delle autorizzazioni igienico/sanitarie, ambientali e delle licenze commerciali, al rispetto dei criteri e discipline normative stabilite dal Ministero della Salute e dalle ASL.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per protezione dei dati personali (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

ART. 20 RECESSO

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.

L'Amministrazione ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

ART. 21 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 e Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è ammessa la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. La stazione appaltante provvede all'adeguamento del corrispettivo contrattuale in conformità alle variazioni accertate, senza necessità di istanza da parte dell'appaltatore in base agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla

produzione dell'industria e dei servizi, e sugli indici delle retribuzioni

contrattuali orarie pubblicati dall'ISTAT.

Per le modalità di applicazione si applica l'art. 17 del Capitolato.

ART. 22 AFFIDAMENTO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo pronunciata a carico dell'Appaltatore, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 14 del presente contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. cui si rinvia.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'imposta di bollo ai sensi della Tabella A dell'Allegato I.4 al Codice è pari ad Euro 40,00 (euro quaranta/00) ed è assolta mediante modello F24 Elide giusta Risoluzione Agenzia delle entrate n. 37/E del 28 giugno 2023.

ART. 24 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in

particolare le norme

contenute:

- nel D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici così come modificato dal D.Lgs. 209/2024 (cd. Correttivo al Codice dei contratti pubblici);

- nella L.R.T. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel "Regolamento di attuazione" della L.R.T. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

ART. 25 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 26 ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Dott. Cristian Cavalletto dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: - 3 Corrispettivo contrattuale; - 4 Modifica di contratto; - 6 Fatturazione e pagamenti; - 11 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore; - 14 Penali e Risoluzione del contratto; - 20 Recesso ; - 25 Foro competente.



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE,
DERATTIZZAZIONE, LOTTA ALLA ZANZARA E ALTRI ANIMALI INFESTANTI E STRISCIANTI PRESSO
UFFICI RESIDENZE E MENSE DEL DSU TOSCANA DELLE SEDI DI FIRENZE, PISA E SIENA - DURATA
24 MESI**

N. GIG ACQUISIBILE AL MOMENTO DELL’AFFIDAMENTO SU START

Articolo 1 - Oggetto e durata dell’appalto

L’appalto ha per oggetto il servizio di derattizzazione e di disinfestazione contro insetti volanti (in particolare zanzare) e non (zecche, scarafaggi, formiche, processionarie ecc.) da espletare in aree, strutture e pertinenze del DSU Toscana (da ora in avanti Azienda, Stazione appaltante, Amministrazione) con l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi igienico-sanitari ed i disagi per l’utenza ed il personale dipendente della Stazione Appaltante, nonché interventi di pulizia e sanificazione per evitare emergenze sanitarie allo scopo di garantire un’adeguata prevenzione igienica sotto il profilo sanitario dei locali di cui trattasi e di cui al Capitolato tecnico allegato (All. 1).

L’espletamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione è riferito ad un periodo temporale pari a 24 (ventiquattro) mesi. I luoghi di svolgimento del servizio sono: FIRENZE, PISA, SIENA.

Le prestazioni dovranno essere eseguite dalla ditta esecutrice in qualsiasi zona delle aree oggetto del presente servizio, senza che questi possa avanzare eccezioni o pretese di qualsiasi genere. L’esecuzione delle prestazioni deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e la Ditta dovrà conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

L’attività è soggetta a DUVRI allegato alla documentazione di gara, in ragione delle potenziali interferenze per la sicurezza. La ditta aggiudicataria si impegna a sottoscrivere il DUVRI in ogni sua parte ed a produrre tutti gli allegati ivi richiesti. I costi per sicurezza non ribassabili sono stati stimati dal RSPP aziendale in € 860,00.

L’importo complessivo dell’appalto per tale durata è € 134.881,48 (euro centotrentaquattromilaottocentottantuno/48) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e oneri sicurezza esclusi e oltre gli oneri di sicurezza non ribassabili di cui sopra.

Il prezzo sopra indicato si articola in prezzo per prestazioni ordinarie e prezzo per prestazioni a richiesta (IVA esclusa) oltre all’importo per costi di vari sistemi tecnologici/dispositivi da installare una tantum, (IVA esclusa) e costo per il Connect tecnologia antiroditori come da schema che segue:

	Prestazioni ordinarie	Prestazioni a richiesta	
FIRENZE	30.135,61 €	19.051,00 €	49.186,61 €
PISA	22.458,61 €	15.670,50 €	38.129,11 €
SIENA	19.248,76 €	20.867,00 €	40.115,76 €

Costi di vari sistemi tecnologici/dispositivi da installare una tantum			2.450,00 €
Costo Connect per la derattizzazione area esterna nelle mense			5.000,00 €
TOTALE			134.881,48 €

Il prezzo offerto dovrà considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per l'esecuzione dei servizi indicati nel presente Capitolato e relativi allegati. Si tratta di un importo stimato massimo, in quanto l'Azienda corrisponderà all'aggiudicatario soltanto l'importo corrispondente alle effettive prestazioni/interventi resi e regolarmente eseguiti sulla base dell'offerta economica dell'Operatore economico.

L'Operatore economico riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna ad effettuare la prestazione in conformità al presente Capitolato Speciale d'Appalto, al Capitolato tecnico e all'offerta presentata in sede di gara a conferma del preventivo allegato alla Relazione del RUP prot. az. n. 05995/25.

Articolo 2 – Modalità di espletamento dei servizio

Il servizio, comprendente servizi di prestazione ordinaria e programmata e servizi di prestazione a richiesta, straordinari e per emergenze, consiste nell'esecuzione di tutte le operazioni necessarie ad evitare la presenza di topi o ratti, insetti e altri animali infestanti che possono pregiudicare la salubrità, l'agibilità ed il decoro dei luoghi di lavoro, delle strutture adibite a residenze studentesche in ogni loro parte, delle mense universitarie, dei locali tecnici, delle attrezzature impiantistiche (canali, tubazioni, cassonetti, pavimenti flottanti, seminterrati, sottotetti etc.) e degli ambienti accessori (magazzini, autorimesse, seminterrati, ripostigli, locali morti, vani scale e ascensore, etc.).

Deve prevedersi il controllo degli insetti volanti mediante installazione di lampade a LED.

Gli interventi da eseguire nel corso dell'appalto sono i seguenti:

- ✓ Attività di monitoraggio costante, in base alle tipologie di intervento previste e al numero dei trattamenti indicati nel Capitolato tecnico, nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria.
- ✓ Interventi in caso di esiti positivi del monitoraggio, di segnalazioni degli operatori ed in casi di richiesta ed emergenza.

I trattamenti devono essere effettuati dalla ditta affidataria con materiali, mezzi e personale propri e sono finalizzati a realizzare:

- cicli di intervento di monitoraggio, derattizzazione, disinfestazione, trattamento antilarvale preventivi, ordinari e programmati mirati a contenere nel numero e nella gravità il verificarsi di situazioni di emergenza per l'ingresso e la proliferazione di animali indesiderati quali roditori, blatte, insetti alati e non;
- cicli di intervento d'emergenza per l'ingresso e la proliferazione di animali indesiderati quali roditori, blatte, insetti alati e non, richiesti espressamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da suo delegato.

Rientrano nell'oggetto del presente Capitolato, per quanto concerne gli interventi di derattizzazione e disinfestazione, anche le attività di bonifica del sito mediante il recupero delle carogne e di qualsiasi altro materiale residuale utilizzato o trattato trovato sul posto da bonificare e, al termine degli interventi, dei materiali impiegati, nonché la predisposizione e l'affissione di avvisi al pubblico.

E' previsto anche il ricorso ad una tecnologia digitale per il monitoraggio e la cattura dei topi nelle aree esterne in modo da assicurare una sorveglianza ininterrotta attraverso dispositivi interconnessi e automatizzati oltre che dispositivi erogatori di piretro per zanzare negli spazi interni.

Gli interventi e gli strumenti impiegati dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- contenimento sicuro dell'esca, inaccessibile all'uomo e agli animali domestici;
- resistenza dell'esca e del contenitore a fattori meteorologici;
- resistenza all'urto; - colore non vivace;
- forma non ingombrante; - fissati, non mobili o asportabili.

I trattamenti di cui al presente Capitolato devono essere effettuati senza arrecare disturbo a dipendenti della Stazione Appaltante e utenti dei servizi da questa erogati, senza interrompere il regolare svolgimento di servizio, garantendo l'agibilità degli spazi per quanto concerne il passaggio di persone e/o veicoli, tali da non dare luogo ad interferenze e rischi connessi. A tal fine, la Ditta dovrà prendere accordi diretti con il Responsabile Unico del progetto (RUP) o il DEC e rispettivi assistenti.

Durante l'esecuzione del servizio, la Ditta dovrà provvedere alla dotazione e manutenzione di cartelli di avviso e quant'altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza. La ditta dovrà, inoltre, provvedere al ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione del servizio. Gli avvisi dovranno indicare altresì il numero progressivo dell'esca, esplicitazione dell'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento, l'indicazione delle sostanze utilizzate.

L'Appaltatore è tenuto a fornire ai Servizi aziendali di riferimento ai contatti indicati più avanti relativi al DEC e agli Assistenti al servizio, entro 20 (venti giorni) dall'avvio dell'esecuzione del servizio le planimetrie cartografiche aggiornate con i punti esca posizionati

Al termine di ciascun trattamento/intervento deve essere rilasciato un rapporto di lavoro chiaro ed esaustivo contenente tutte le informazioni relative ai rilevamenti effettuati, alle azioni e procedure adottate, materiali utilizzati. L'Appaltatore, quindi, dovrà produrre una reportistica adeguata a fornire informazioni dettagliate sullo svolgimento e sull'esito dell'intervento (es. identificazione operatore, luogo di intervento, orario...).

Articolo 3 - Personale della ditta affidataria

Il personale che effettuerà il servizio dovrà indossare appositi dispositivi di protezione individuale, indumenti idonei ed essere munito di apposito cartellino di riconoscimento. Nelle aree sottoposte a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante l'operazione in corso, con il nome della ditta esecutrice, oltre all'indicazione della sostanza antidoto da utilizzare in caso di avvenuto contatto da parte di animali e/o persone con le esche raticide.

L'Affidatario deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Tale personale deve essere adeguatamente formato e aver conseguito attestati di partecipazione a corsi di formazione sulle tematiche della derattizzazione e disinfestazione.

Articolo 4 - Prodotti

La ditta affidataria dovrà utilizzare gli agenti chimici/biologici aventi la più bassa tossicità ambientale tra quelli regolarmente registrati presso il Ministero della Salute. Ove ciò non fosse possibile per le caratteristiche dell'intervento, la ditta dovrà comunque dare priorità all'uso di prodotti con la minore tossicità ambientale possibile. L'Affidatario prima di dare avvio all'esecuzione del servizio è tenuto a fornire le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti biocidi utilizzati, corredate di copia del decreto di registrazione presso il Ministero della Salute.

Nel corso della durata dell'affidamento, se per effetto del Regolamento Biocidi uno o più prodotti utilizzati dalla Ditta esecutrice e registrati Presidi Medico Chirurgici vedano decadere o variare la propria registrazione (ad esempio per quanto riguarda gli ambienti di

impiego), sarà cura della stessa Ditta proporre la sostituzione sempre nella logica della minore classificazione CLP possibile (*Classification, Labelling and Packaging* ovvero il sistema adottato nell'Unione Europea per la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele chimiche). Tra questi vanno privilegiati quelli che, a parità di efficacia, sono meno impattanti sull'ambiente in base all'aggiornamento delle conoscenze tecniche e scientifiche. Anche in questo caso l'etichetta del biocida deve prevedere la possibilità di uno specifico impiego del tutto sovrapponibile a quello a cui era destinato il Presidio Medico Chirurgico decaduto.

Articolo 5 – Responsabile Tecnico del Servizio

L'affidatario dovrà indicare il nominativo del Tecnico Responsabile del servizio e del suo sostituto che dovranno essere in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali, così come specificati nella Legge n. 82 del 25 gennaio 1994 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione di derattizzazione e di sanificazione).

Il Responsabile Tecnico del Servizio è il referente unico della Stazione Appaltante, al quale sono assegnate le funzioni di organizzare, seguire coordinare e controllare il personale incaricato dello svolgimento del servizio.

Tale Responsabile (e il suo sostituto) dovrà essere presente nei siti oggetto del servizio nei periodi di lavoro indicati nel programma operativo; dovrà essere dotato di telefono cellulare per offrire la massima disponibilità, sia durante i normali orari di servizio, sia al di fuori di essi per eventuali emergenze.

Gli elaborati tecnici (rapporti di lavoro, relazioni periodiche) dovranno essere firmati dal responsabile e consegnati nei tempi previsti dal programma operativo agli uffici preposti dell'Azienda. Dovrà comunicare tempestivamente e in ogni caso entro 24 ore ogni significativa variazione nell'esecuzione del servizio rispetto al programma operativo predisposto dall'Affidatario, e indicare in dettaglio le variazioni apportate a tale programma. Su istanza dell'ente, per almeno due riunioni annuali, il Tecnico responsabile sarà chiamato per una riunione di coordinamento con i referenti dell'Azienda al fine di monitorare gli interventi e la loro efficacia.

Al Responsabile Tecnico compete anche:

1. che da parte dell'affidatario non si dia in alcun modo corso a subappalti, né a cottimi, non autorizzati dall'Azienda e che sia rigorosamente rispettato quanto stabilito nel contratto.
2. che il personale impiegato sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'aggiudicatario o delle ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Azienda, curandone tutti gli adempimenti.

L'Appaltatore è tenuto a concordare con il DEC entro 1 ora dalla segnalazione, gli interventi necessari e la relativa tempistica. In caso di mancato intervento entro i tempi concordati, saranno applicate le penali previste dal successivo art. 9.

L'Appaltatore garantisce che il servizio oggetto del presente appalto verrà eseguito a perfetta regola d'arte. A tal fine dichiara di avere piena conoscenza della natura del servizio da eseguire presso le strutture dell'Azienda.

L'Appaltatore è tenuto a fornire una garanzia dell'efficacia dei trattamenti effettuati, e nei 20 giorni successivi all'intervento non dovrà essere riscontrata alcuna infestazione nei locali oggetto di trattamento (periodo di garanzia minima). Al termine del periodo di garanzia è cura affidataria dello stesso certificare l'esito positivo del ciclo di intervento con riscontro controfirmato dal Direttore dell'esecuzione.

Nel caso di non corretta esecuzione degli interventi e/o di risultato non conforme alle attese dell'Azienda, l'Appaltatore si impegna a ripetere a sua cura e spese l'intervento, il quale si considererà adempiuto una volta rimosso completamente e definitivamente il fenomeno infestante.

Al termine dell'appalto l'Appaltatore dovrà fornire una relazione tecnica nella quale dovranno essere evidenziate le criticità riscontrate nel corso dell'esecuzione del servizio e indicate ulteriori proposte operative.

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare agli interventi, durante la loro esecuzione, quelle variazioni che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita del servizio, senza che l'affidatario possa pretendere compensi o indennizzi aggiuntivi a quelli stabiliti nel presente capitolato. E' fatta salva la concorrenza massima dell'importo complessivo degli interventi programmati ed il prezzo indicato in offerta nel preventivo per gli interventi di urgenza.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Affidatario fornisce l'elenco operatori del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, dei mezzi ed attrezzature utilizzati per il servizio.

Articolo 6 – Verbali di consegna del servizio

All'avvio dell'esecuzione del contratto verrà sottoscritto tra le Parti un verbale di consegna del servizio con indicazione dei luoghi interessati dall'appalto e del relativo stato in cui versano relativamente alle prestazioni oggetto di affidamento.

L'Affidatario è tenuto a seguire le direttive che verranno impartite dall'Azienda attraverso il Direttore dell'esecuzione (DEC) per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora non adempia l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 7 - Disposizioni sulla sicurezza sul posto di lavoro

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare l'Aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del servizio, deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il documento deve essere trasmesso all'Azienda la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l'Aggiudicatario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 30 (trenta) giorni. Tale documento sarà adottato come documento congiunto tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario.

Resta a carico dell'Aggiudicatario organizzare la riunione (almeno annuale) alla quale parteciperanno i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza proprio e dell'Azienda, il Legale rappresentante proprio e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) proprio e della Stazione Appaltante. In tale occasione l'Azienda fornisce le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente ove dovrà essere eseguita la prestazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da adottare in relazione alla prestazione da eseguire. L'Aggiudicatario da parte sua deve comunicare all'Azienda i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività.

E' inoltre a carico dell'Aggiudicatario la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e Promiscui necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

Prima di procedere all'aggiudicazione l'Azienda procede in capo all'Aggiudicatario alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'articolo 16 della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 e ss.mm. provvedendo a controllare il rispetto da parte di questa dei seguenti adempimenti:

- Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP);
- Nomina del medico competente (MC);
- Nomina del preposto;
- Nomina del Rappresentante lavoratori per la sicurezza (RLS);
- Individuazione del preposto con obbligo di comunicazione del nominativo all'Azienda;
- Redazione del Documento di valutazione dei Rischi -DVR;
- Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza, igiene e salute.

L'Aggiudicatario è tenuto a:

- Impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale avente capacità professionale adeguata al lavoro da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali dell'informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate,

sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;

- Utilizzare nell'esecuzione dell'appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
- Osservare nei confronti del personale impiegato nell'appalto gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l'integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;
- Provvedere a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

L'Aggiudicatario è altresì tenuto ad informare immediatamente l'Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Articolo 8 - Applicazioni contrattuali, personale e rapporti di lavoro

Tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto deve essere alle dipendenze dell'Aggiudicatario e deve essere in numero tale da assicurare modalità e tempi di esecuzione adeguati per una tempestiva ed ordinata esecuzione del servizio.

L'Aggiudicatario è responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale ed è altresì responsabile per quanto attiene al relativo rapporto di lavoro.

L'Aggiudicatario, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, dovrà comunicare all'Azienda l'elenco nominativo del personale da impiegare con esatte generalità, domicilio e posizioni assicurative e previdenziali.

Il personale impiegato nell'esecuzione del servizio deve essere dotato di un tesserino di riconoscimento indicante la denominazione dell'Aggiudicatario, cognome e nome del lavoratore, eventuale numero di matricola.

Entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esecuzione del servizio l'Aggiudicatario dovrà trasmettere all'Azienda copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1994, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente dovrà provvedere nel caso di nuovi inserimenti di personale nella forza lavoro utilizzata per l'esecuzione del servizio.

L'Aggiudicatario è tenuto:

- a) Ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai CCNL di riferimento o dal diverso contratto dallo stesso previsto e per il quale è stata accertata l'equivalenza ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice, vigenti alla data di affidamento dell'appalto, nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e dagli eventuali contratti integrativi di comparto o aziendali;
- b) All'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali ed all'applicazione di tutte le misure preordinate a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi;
- c) A garantire al proprio personale lo svolgimento di attività di formazione, addestramento e aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto, con particolare riguardo alla materia dell'igiene, della sicurezza e quant'altro previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale; tale formazione dovrà essere accuratamente documentata.

L'Azienda non è responsabile per eventuali infortuni sul lavoro occorsi al personale posto alle dipendenze dell'Affidatario che, per lo svolgimento della propria attività, si trovi nei locali sottoposti al servizio di cui trattasi.

Nelle ipotesi di subappalto resta ferma la responsabilità solidale dell'Aggiudicatario in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice.

Articolo 9 – Controllo sull'esecuzione e penalità

L'Azienda si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo sulla gestione e lo svolgimento attività del servizio,, in ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificarne il buon andamento servizio rispetto alle obbligazioni poste a carico dell'Appaltatore..

L'Azienda effettuerà la valutazione dell'efficacia/qualità dei trattamenti realizzati dalla Ditta affidataria relativamente:

- al rispetto dei calendari e delle modalità operative;
- alla presenza degli operatori nei luoghi di interesse durante i periodi previsti d'intervento;
- alla compilazione ed invio della reportistica prevista;
- all'affissione degli avvisi in caso di esecuzione di interventi adalticidi;
- ad ogni altra modalità operativa prevista nel Capitolato tecnico.

L'Amministrazione effettuerà sopralluoghi e campionamenti al fine di verificare l'efficacia dei servizi svolti.

Sulla base dei rapporti informativi dei suoi delegati, dei tecnici e operatori incaricati anche esterni, l'Azienda, nel caso di rilevate mancanze e/o inadempienze nell'espletamento dei servizi, applicherà le penali di seguito indicate:

- per ogni settimana di ritardo sull'effettuazione di un intervento programmato, se non giustificato da motivi connessi alle condizioni meteorologiche: Euro 80,00;
- in caso di mancata esecuzione di un intervento programmato entro 15 gg. dalla data concordata o di un intervento urgente entro una settimana dalla chiamata: Euro 200,00;
- in caso di mancato aggiornamento dei documenti relativi agli interventi: Euro 80,00;
- in caso di mancato adeguamento degli interventi alle prescrizioni indicate dopo invito dell'Amministrazione a conformità: Euro 150,00;
- in caso di ogni altra inadempienza agli obblighi contrattuali assunti non specificatamente sopra indicata: Euro 80,00.

Il ritardo viene determinato computando ogni giorno naturale e consecutivo decorrente dai termini iniziali previsti per le singole tipologie di adempimento.

Prima di applicare la penale l'Azienda comunicherà tramite PEC l'avvio del procedimento all'Affidatario che entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni; qualora queste non vengano accolte l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Aggiudicatario operando detrazioni sulle fatture emesse. Se i crediti di questo mancano o risultano insufficienti a tal fine, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla garanzia di cui all'articolo successivo. In tal caso l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato entro 10 (dieci) gg. dalla decurtazione della stessa senza necessità di richiesta da parte dell'Azienda.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente della Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione appaltante si riserva di applicare come penale il 10% del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificata l'inadempienza.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Aggiudicatario e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso. Il pagamento della penale non esonera l'Aggiudicatario dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Azienda e/o a terzi conseguente all'inadempienza.

Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'Affidatario rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice

Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto.

Articolo 10 Garanzia definitiva e polizza assicurativa

Al momento della stipulazione del contratto l'Appaltatore dovrà presentare, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, garanzia definitiva in favore dell'Azienda, in una delle forme previste dalla legge, d'importo pari al 5 % dell'importo netto di affidamento.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Appaltatore.

Esso s'intende inoltre espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente Capitolato. A tale scopo l'Appaltatore dovrà stipulare con onere a suo carico, polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose con massimale unico non inferiore a Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per anno assicurativo di cui dovrà fornire copia all'Azienda prima della stipulazione del contratto. La predetta polizza dovrà altresì prevedere la copertura dei rischi da tossinfezione ed eventuali altri danni dovuti ai prodotti finiti.

La polizza deve essere specifica per il servizio oggetto del presente appalto; in caso di polizze generali dell'Appaltatore già attive dovrà essere sottoscritta specifica appendice in cui sia data evidenza della copertura del rischio specifico connesso all'appalto.

All'Appaltatore fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, possono derivare all'Azienda o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del corretto utilizzo degli impianti adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto nonché per l'addestramento del personale stesso in materia di prevenzione.

L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'Appaltatore o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato o per qualsiasi altra causa.

Articolo 11 - Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto del contratto è regolato da quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. con le limitazioni di seguito indicate.

L'Appaltatore è tenuto ad indicare nell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con la corrispondente quota percentuale rispetto all'importo complessivo; in mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, ferma restando la possibilità di indicare in sede di offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Azienda a seguito di apposita istanza dell'Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall'articolo 119, commi 5 e 16, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Il termine previsto dal comma 16 del citato art. 119 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L'Azienda a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è consentito dare esecuzione alle attività oggetto di richiesta di subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività sui luoghi di lavoro interessati dall'appalto o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 16 dello Schema di contratto che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del medesimo D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Azienda per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Azienda medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato, oltre alla risoluzione di diritto del contratto, comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (art. 21 della L. 646/1982 a seguito delle modifiche prevede che: "*Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto*").

Il contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena nullità ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del decreto citato. È altresì nullo l'accordo con cui l'Appaltatore affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

Articolo 12 - Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto avviene, ai sensi degli artt. 18 e 55, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 in modalità elettronica, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 55, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 **non** si applica il **termine dilatorio (32 gg.)** di cui all'art. 18, comma 3 D.Lgs. 36/2023.

L'incaricato dell'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà essere munito di certificato di firma digitale, rilasciato da una Autorità di certificazione della firma digitale, valido e non scaduto.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Azienda provvederà, con nota scritta a mezzo pec, a comunicare all'Operatore economico cui ha deciso di aggiudicare la gara, l'aggiudicazione della stessa, richiedendo contestualmente l'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di **tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.**

In caso di ritardo nella completa presentazione da parte dell'Aggiudicatario della suddetta documentazione si applicherà ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 una penale di 0,8 per mille dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo fissato nella lettera di richiesta (farà fede al riguardo la data di arrivo al protocollo dell'Azienda).

Nel caso che detto ritardo superi i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di documentazione si determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, senza necessità da parte dell'Azienda di messa in mora o di ricorso all'Autorità giudiziaria.

L'Azienda si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi degli artt. 17, comma 8 e 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 13 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Operatore economico rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito di cui all'articolo 10. La Stazione appaltante in tal caso richiederà il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Articolo 14 - Recesso della Stazione Appaltante

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In caso di recesso la Ditta affidataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate ed accettate dalla Direzione dell'esecuzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Affidatario, nei casi previsti dalla legge;
- b) messa in liquidazione o cessione dell'attività dell' Affidatario;
- c) abbandono dell'appalto, salvo che per causa di forza maggiore;
- d) impiego di personale non dipendente dell' Affidatario;
- e) reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie;
- f) violazioni ripetute delle prescrizioni rispetto al presente Capitolato e al Capitolato tecnico allegato;
- g) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- h) interruzione non motivata del servizio;
- i) cessione del contratto a terzi;
- j) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza, igiene e prevenzione;
- k) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia, compresa la perdita delle licenze e autorizzazioni;
- l) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al contratto di appalto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati;
- m) subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- n) comminazione di penali per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;

o) in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

A seguito della risoluzione del contratto l' Affidatario incorre nella perdita della garanzia di cui all'articolo 20 che resta incamerata dall'Azienda ed è fatto salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro Operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Articolo 16 - Pagamenti

Le fatture, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'allegato A della normativa sopracitata, il numero di CIG relativo alla presente procedura.

I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI.

- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI

- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI

Oltre al Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento Codice Destinatario del tracciato della fattura elettronica, dovrà altresì essere indicato il Codice CIG (codice identificativo gara) e l'oggetto della fatturazione. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile.

L'Azienda è inoltre soggetta all'applicazione dello SPLIT PAYMENT ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96; le fatture dovranno pertanto recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

Ai fini del pagamento dei corrispettivi l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 17 della L.R.T. 38/2007, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il termine ordinario di 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione fattura per il pagamento è sospeso dalla data della richiesta del DURC e fino alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. scaturisca una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

In caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP procede all'intervento sostitutivo di cui al D.Lgs. 276/2003.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procede alla verifica di regolare assolvimento da parte del beneficiario degli obblighi tributari e di adempimento ai ruoli degli agenti della riscossione.

Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Articolo 17 - contrattuali Clausola di revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 e dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, è ammessa la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo contrattuale complessivo. In tal caso, la revisione opera nella misura dell'80% del valore eccedente la predetta soglia, applicata alle prestazioni da eseguire.

Il CPV è 90900000-6 Servizi di pulizia e disinfestazione, pertanto ai sensi del medesimo Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la determinazione della variazione si farà riferimento alla ponderazione tra i seguenti indici di costo, desunti dalla Tabella D2 del suddetto Allegato:

La variazione sarà determinata sulla base della **ponderazione tra i seguenti indici di costo**, come previsto dalla Tabella D2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023:

- **Indice PPS** (Prodotti e servizi specifici del settore disinfestazione e derattizzazione) – **25%**
- **Indice PC** (Prezzi al consumo – Indice generale senza tabacchi – codice ECOICOP [00ST]) – **45%**
- **Indice IR** (Retribuzioni contrattuali orarie – codice ATECO [8129]) – **30%**

Il RUP verifica l'andamento dei prezzi contrattuali con **cadenza trimestrale**, in coerenza con la frequenza di aggiornamento degli indici sopra indicati.

La variazione viene calcolata mediante la seguente formula:

$$(PPS \times var1) + (PC \times var2) + (IR \times var3)$$

1

dove:

- **PPS, PC, IR** sono i **pesi ponderali** degli indici di riferimento
- **var1, var2, var3** sono le **variazioni percentuali** rilevate per ciascun indice rispetto alla base temporale di riferimento

Il valore di riferimento iniziale è quello del mese di adozione della Determinazione di aggiudicazione dell'appalto. In caso di proroga o sospensione dei termini, si considera il mese in cui cade il termine massimo ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 dell'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora, in esito alla verifica, sussistano le condizioni per l'attivazione della revisione dei prezzi, il RUP promuove, entro 30 giorni, l'adozione degli adempimenti necessari per la formale revisione del corrispettivo, da applicare alle prestazioni residue, con comunicazione scritta all'Appaltatore.

Articolo 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all'incasso, le costituzioni di mandato, ecc.

Articolo 19 - Attestazione di regolare esecuzione - verifica di conformità

Il presente appalto è soggetto, ai sensi dell'art. 50, co. 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a verifica di regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del servizio, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP sulla scorta delle verifiche eseguite dal Direttore esecuzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. entro 3 (tre) mesi dalla conclusione del contratto.

Articolo 20 - Insolvenza dell'Operatore Affidatario

In caso di insolvenza dell'Appaltatore (liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo), la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 21 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'appalto ove l'Azienda fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 22 - Trattamento dati personali

I dati forniti dall'Operatore Affidatario saranno utilizzati dall'Azienda per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse alla relativa esecuzione; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente.

L'Azienda garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto gli interessati hanno il diritto di:

- 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- 2) ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;

3) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4) di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Viale Antonio Gramsci, 36 - 50132 Firenze - Italia, contattabile all'indirizzo PEC dsutoscana@postacert.toscana.it, mail protocollo@dsu.toscana.it

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che è contattabile all'indirizzo mail di posta elettronica dpo@dsu.toscana.it.

Articolo 23 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato si fa riferimento al D.lgs. 36/23 e s.m.i., alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione, profilassi, disinfezione, pulizia anche in materia di igiene e sanità, in quanto applicabili.

Articolo 24 – Responsabile unico del progetto (RUP) e Direttore dell'esecuzione (DEC) e Assistenti

Ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del progetto (RUP), è il Dott. Giuseppe Cioffi, Coordinatore Servizio Residenze sede Firenze dell'Azienda DSU Toscana.

E' nominata come Direttrice dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la Dott.ssa Eldegar Maria Mencucci funzionaria dell'Azienda DSU Toscana che svolge le funzioni indicate nell'art. 114 e allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Sono altresì individuati i seguenti dipendenti nei ruoli sotto elencati:

Assistente del DEC per il Servizio Residenze sede Siena: Molinaro Stefania - mstefania@dsu.toscana.it

Assistente del DEC per il Servizio Residenze sede Pisa: Barbara Giacomelli - bgiacomelli@dsu.toscana.it

Assistente del DEC per il Servizio Ristorazione sede di Siena: Alberto Piccini - apiccini@dsu.toscana.it

Assistente del DEC per il Servizio Ristorazione sede di Pisa: Pietro Polato - ppolato@dsu.toscana.it

Allegati:

Allegato n. 1 Capitolato tecnico

Allegato n. 2 DUVRI

 DSU TOSCANA M01 I01 P22	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
---	--

PARTE 1 – INFORMAZIONI GENERALI

AZIENDA	DSU TOSCANA
SEDE LEGALE	VIALE GRAMSCI 36, FIRENZE
PARTITA IVA	
ATTIVITA' SVOLTA	
SETTORE	

FUNZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO

DATORE DI LAVORO	ENRICO CARPITELLI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	FRANCA PUNTONI
MEDICO COMPETENTE	ERNESTO CARBONE
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DELLA SICUREZZA	DANIELE PANCRAZZI, IMMACOLATA DE SIMONE, DONATELLA MARIOTTI

PARTE 2 – COMMITTENZA

PERSONALE DI RIFERIMENTO	
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	
ADDETTO EMERGENZA	

PARTE 3 – AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE, LOTTA ALLA ZANZARA E ALTRI ANIMALI INFESTANTI E STRISCIANTI PRESSO UFFICI RESIDENZE E MENSE DEL DSU TOSCANA DELLE SEDI DI FIRENZE, PISA E SIENA

3a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto

X	Residenze Universitarie: tutti i locali delle camere, delle cucine, dei servizi igienici, degli spazi comuni, area portineria, area uffici, corridoi e scale, sale studio, locali lavanderia studenti, sottotetti, seminterrati scantinati, magazzini, locali biancheria, locali tecnici, vani ascensore, spazi esterni, autorimesse	X	Mense Universitarie: tutti i locali di cucina, magazzini, ripostigli, corridoi, aree distribuzione, locali tecnici, aree esterne.
X	Uffici amministrativi: tutti i locali inclusi magazzini/depositi archivi e locali tecnici.		



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

3b) descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell'appalto

FASI DI LAVORO	DESCRIZIONI DELLE ATTIVITA'
A (Prestazioni ordinarie e programmate)	<p>Derattizzazione (profilassi antimurina): <u>monitoraggio e derattizzazione.</u> Il servizio sarà eseguito mediante fornitura e manutenzione in comodato d'uso gratuito in tutti i luoghi interessati di trappole a cattura multipla in lamiera zincata con coperchio trasparente corredate di cartoncino collante aromatizzato da interno e trappole a cattura multipla, con esche rodenticide con idonei dispositivi di sicurezza da esterno, idonee a consentire anche l'effettuazione di un monitoraggio integrativo a vista da parte dell'Azienda. Le postazioni dovranno essere opportunamente identificate al fine di consentire una chiara e rapida localizzazione. Tali esche dovranno garantire la cattura continua ed efficace di tutte le specie di roditori infestanti (topi e ratti) senza l'impiego di veleni o altre sostanze nocive per l'uomo e gli animali domestici e deve comprendere anche le intercapedini, i pavimenti flottanti, i cassonetti ed i controsoffitti. Il numero ed il collocamento delle esche sono definiti <u>dopo apposito sopralluogo</u> nei locali oggetto del presente appalto. Il monitoraggio dei punti esca deve essere svolto con lo scopo di tenere sotto controllo l'andamento della derattizzazione e comprende la sostituzione parziale o totale delle esche, nonché dei contenitori rotti, scomparsi o non idonei. La segnalazione del numero dei contenitori disposti e la loro posizione deve essere riportata negli appositi spazi della scheda consuntivo intervento. L'affidatario del servizio dovrà rilasciare un rapporto di lavoro su cui evidenziare l'esito del monitoraggio.</p> <p>Monitoraggio, disinfestazione-disinfezione e lotta contro le blatte e insetti striscianti: il servizio sarà eseguito mediante collocamento di trappole a cattura adesive in cartoncino rigido. E' previsto altresì, il servizio di monitoraggio lampade elettroinsetticide a UV con cambio delle piastre collanti. Le postazioni dovranno essere opportunamente identificate al fine di consentire una chiara e rapida localizzazione. Il servizio e la manutenzione è a carico della ditta appaltatrice. Il monitoraggio dei punti esca deve essere svolto con lo scopo di tenere sotto controllo l'andamento della disinfestazione e comprende la sostituzione parziale o totale delle esche, nonché dei contenitori rotti, scomparsi o non idonei.</p> <p>Antilarvale(zanzare in genere e zanzara tigre -Aedes albopictus-, mosche): In merito al <u>servizio di lotta contro insetti alati vari</u> dovrà essere assicurata applicazione di insetticida larvicida in pasticche in tutte le aree esterne, comprese corti, siepi, fogne, pozzetti, piante e fornitura ed installazione e manutenzione in comodato d'uso gratuito -con opportuna identificazione presso i locali di mensa, bar e magazzino mensa - delle trappole per il monitoraggio e la cattura degli insetti alati, a carico della ditta appaltatrice attraverso apparecchi elettrici per erogazione di insetticida spray nebulizzante antizanzara, <u>comprensivo della fornitura delle apposite ricariche.</u> Tali apparecchiature dovranno essere fornite per il <u>periodo aprile - ottobre di ogni anno.</u></p> <p>Gli interventi dovranno essere programmati in modo da monitorare ed intervenire per non far arrivare la larva allo stadio adulto. Il numero ed il collocamento dei dispositivi dovrà essere eseguito <u>dopo apposito sopralluogo</u> nei locali oggetto del presente appalto. La manutenzione delle apparecchiature e le ricariche dell'insetticida, secondo necessità, sono a carico della ditta.</p>
B (Prestazioni a richiesta)	<p>Monitoraggio e disinfestazione insetti delle derrate alimentari Disinfezione - Disinfestazione straordinaria a richiesta (intervento entro 24 ore):</p>



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

	<p>Cimici e insetti alati e pungenti – Ispezionare tutti i punti dei possibili focolai e procedere a disinfestazione con impiego di azoto liquido, ripetibile gratuitamente negli stessi ambienti fino ad eliminazione del problema qualora si ripresentasse entro 60 gg.</p> <p>Blatte - Ispezionare tutti i punti interni e esterni (es: fosse biologiche) dei possibili focolai con installazione di trappole. Procedere a disinfestazione con vapore secco a quasi 200 gradi o con gel alimentare;</p> <p>Pulci e zecche - Ispezionare tutti i punti dei possibili focolai con installazione di trappole ed esche. Procedere a disinfestazione con impiego di azoto liquido;</p> <p>Formiche - Ispezionare tutti i punti dei possibili focolai e procedere a disinfestazione con tecnica idonea a debellare il fenomeno in relazione alla specie di appartenenza delle formiche;</p> <p>Tarli del legno – Prevedere sia un intervento sul materiale ligneo che nell’ambiente utilizzando per il materiale ligneo infestato il trattamento a microonde e per l’ambiente l’azoto liquido o a secco.</p> <p>Disinfestazione guano piccioni - Aspirazione, sgombero e smaltimento del guano, pulizia e disinfezione dell’ambiente.</p> <p>Disinfestazione da vespe</p> <p>Disinfestazione da insetti striscianti</p> <p>Disinfestazione giardini con prodotti antizanzara</p> <p>Demuscazione da mosche/tafani</p> <p>Derattizzazioni mirate, con aumento del numero delle trappole previo sopralluogo, monitoraggio giornalieri per il periodo stabilito nel sopralluogo, rilascio di certificazione di buon esito. Gli interventi di disinfestazione su richiesta devono essere preventivamente concordati con i referenti del servizio e si ritengono conclusi quando il fenomeno infestante viene debellato in maniera definitiva.</p>
--	---

3c) rischi specifici

Collegati all'uso di sostanze o prodotti chimici o all'esposizione ad agenti fisici

FASE/ FASI	RISCHIO	FASE/ FASI	RISCHIO
A/B	Agenti chimici: Utilizzo di prodotti per la disinfestazione dei locali, sversamento accidentale di prodotti		Gas tossici
	Agenti cancerogeni mutageni	A/B	Gas compressi non tossici
A/B	Agenti biologici		Liquidi criogeni
	Radiazioni laser		Agenti chimici infiammabili e/o esplosivi
	Radiazioni ionizzanti		Organi meccanici in movimenti
	Radiazioni non ionizzanti		Lavoro in quota (> 2 metri)
	Carichi sospesi	A/B	Automezzi di lavoro
	Rumore		Presenza di fiamme libere
	Vibrazioni		Altro
	Rischi da apparecchiature speciali:		

3d) rischi convenzionali

Connessi all'attività di lavoro ed all'uso delle apparecchiature, impianti presenti nelle aree di lavoro



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

FASE/ FASI	RISCHIO	FASE/ FASI	RISCHIO
A/B	Rete fognaria		Rete idrica antincendio
A/B	Distribuzione acqua		Rete di trasmissione dati
A/B	Impianto elettrico: Utilizzo di attrezzature collegate alla rete elettrica	A/B	Inciampo
A/B	Impianti di ventilazione e di aerazione	A/B	Investimento cose/persona
	Distribuzione gas tecnici	A/B	Aspetti organizzativi/gestionali: Coordinamento con le attività svolte ordinariamente nei luoghi
	Rete telefonica		Altro (Specificare)

PARTE 4 – VERIFICA ATTIVITA' INTERFERENZIALI

"Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti"(Determinazione autorità vigilanza n°3 del 5 marzo 2008). Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro "determinazione dei costi per la sicurezza".

La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI.

4b) appalto a contatto rischioso

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta sono da considerarsi a contatto Rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Fasi di lavoro	Prevenzione da adottare
A (Prestazioni ordinarie e programmate)	X Effettuazione del Servizio negli orari e con le modalità concordate con il Committente allo scopo di monitorare e riorganizzare la presenza del Personale, degli Studenti e di eventuali altre Ditte Appaltatrici
B (Prestazioni a richiesta)	X Segnalazione al Committente delle preventive misure da adottare in relazione agli impianti presenti all'interno delle strutture (impianto aerazione, climatizzazione, macchinari del Servizio Ristorazione, attrezzature presenti all'interno delle Residenze Universitarie) e delle cautele da adottare a seguito dell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto X Il personale tecnico che effettuerà il servizio dovrà indossare indumenti idonei ed essere munito di apposito cartellino di riconoscimento X Delimitazione aree di lavoro X Segnalazione della presenza di esche, con indicazione della tipologia e consegna scheda di sicurezza indicante composizione ed eventuale antidoto



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

	<ul style="list-style-type: none">X Posa apposita cartellonistica provvisoria: segnalazione esecuzione interventoX Utilizzo di specifici DPI (es. guanti, mascherine)X Rispettare limite velocità 30 km/h in tutte le aree di competenza dell'AziendaX Nessun prodotto deve essere miscelato o travasato in contenitori non originaliX Per ciascun prodotto utilizzato deve essere consegnata scheda di sicurezza indicante composizione ed eventuale antidotoX Nessun prodotto utilizzato per i trattamenti deve essere lasciato presso l'Azienda, ad esclusione delle esche e dei prodotti per il controllo degli infestantiX Nessun residuo di lavorazione (esempio: dispositivi rotti, contenitori vuoti di insetticidi o topicidi, esche di scarto) può essere lasciato presso l'Azienda, ma deve essere ritirato dalla Ditta, per effettuare il regolare smaltimento di leggeX Al termine di ciascun trattamento/intervento deve essere rilasciato un rapporto di lavoro chiaro ed esaustivo contenente tutte le informazioni relative ai rilevamenti effettuati, alle azioni e procedure adottate, materiali utilizzatiX Utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazioneX Verifica della compatibilità fra la potenza di assorbimento dell'apparecchio e quella del quadro di allacciamentoX Verifica che i cavi elettrici siano sollevati da terra o disposti lungo i muri
--	---

DETERMINAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA				
Descrizione misura	Unità di misura	Unità	Prezzo	Importo
Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori	Costo/ora	9	€ 35,00	€ 315,00
Riunione informativa con i lavoratori per condividere informazioni riguardanti l'appalto, le misure di sicurezza, i piani emergenza	Costo/ora	9	€ 35,00	€ 315,00
Cartello per cavalletto bifacciale lavori in corso	Costo/unità	6	€ 10,00	€ 60,00
Cavalletto bifacciale	Costo/unità	6	€ 15,00	€ 90,00
Nastro segnaletico bifacciale in polietilene colore bianco rosso. Dispenser 200 mt x H 7 cm	Costo/unità	10	€ 8,00	€ 80,00
Importo totale costi della sicurezza € 860,00				



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l'aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.

NOTE:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PARTE 5 - NORME DI SICUREZZA E MISURE DI EMERGENZA

A termini dell'Art. 26 D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 coordinato con D. Lgs. 03 agosto 2009 si forniscono dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Misure di prevenzione e protezione

Tutto il personale delle ditte esterne che opera all'interno della struttura oggetto del contratto ha l'obbligo di avvertire preventivamente il Responsabile della Struttura prima dell'inizio dei lavori al fine di coordinare gli interventi in maniera sicura.

Si riporta di seguito l'elenco delle principali misure di prevenzione e protezione adottate nella struttura.

Ovunque:

- è vietato fumare;



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.
- nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d'uomo rispettando la segnaletica ed il codice della strada.

Il personale delle imprese appaltatrici operanti all'interno delle strutture dell'Istituto deve essere munito ed indossare in modo visibile l'apposita tessera di riconoscimento.

Procedure d'emergenza adottate

La ditta deve prendere visione delle misure e delle procedure di emergenza.

Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l'altrui incolumità.

Ogni edificio dispone di Piani Emergenza, Piante indicanti le vie di esodo e le uscite di sicurezza, Casette di primo soccorso.

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza.

È vietato l'uso degli ascensori in caso di emergenza.

I numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono:

ENTE PREPOSTO	CONTATTO
NUMERO UNICO EMERGENZA	112

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione

FIRMA DIGITALE

CRISTIAN CAVALLETTO

UN PROCURATORE

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

 DSU TOSCANA M01 I01 P22	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
---	--

PARTE 6 - ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA

Generalità

Ragione sociale	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
Sede Legale	VIA LAURENTINA KM 26.500 N.157 A/C 00071 POMEZIA (RM)
Partita IVA	03986581001
Numero di telefono	06911871
Numero di fax	069107719
Attività svolte	SERVIZI DI PEST CONTROL E SERVIZI PER L'IGIENE
Settore	SERVIZI

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta

Datore di Lavoro	DOTT.SSA ELENA OSSANNA
Responsabile Servizio di prevenzione e protezione	ING. CARMINE TROCCHIA
Medico Competente	DOTT. BRUNO CASSADER
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	SIGG.RI FAUSTO DE LUCA, GIULIANO CICCHINELLI, ALESSANDRO BENEDETTI
Addetti emergenza e primo soccorso presenti durante i lavori, ove necessari	I TECNICI DELLA RENTOKIL SI ATTENGONO ALLE INDICAZIONI DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE DEL COMMITTENTE
Responsabile delle attività svolte nella struttura interessata dal contratto La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate	PREPOSTO SIG. ROMANO DORIGONI

Altre informazioni

Descrizione dei lavori (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI)	SERVIZI DI PEST CONTROL
Attrezzature e materiali utilizzati (in caso di agenti chimici pericolosi allegare Schede di Sicurezza)	TRAPANO A BATTERIA, CHIAVI APERTURA POSTAZIONI, POMPA A PRESSIONE, PISTOLA EROGATORE GEL
Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI)	UTILIZZO APPOSITI DPI, SEGNALARE SE NECESSARIO L'AREA DI LAVORO E CIRCOSCRIVERLA, SEGNALARE LA PROPRIA PRESENZA A GUARDIOLE E INGRESSI
NOTE	

Allegati:

- Cronoprogramma delle attività
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per contratti diversi da quelli di appalto ovvero nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già espresse in altra documentazione contrattuale)



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÁ

(da allegare alla parte 6 del DUVRI solo per i contratti diversi da quelli di appalto ovvero nel caso in cui tali dichiarazioni non siano altrimenti espresse in altra documentazione contrattuale)

(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Al Committente

Il/la sottoscritto/a CRISTIAN CAVALLETTO nato

[redacted] munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. ... [redacted] rilasciato da Procuratore [redacted] il [redacted] in qualità di Legale Rappresentante della ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA con sede legale posta in via/piazza LAURENTINA KM. 2.6...5.00 n. 157 A/C del comune di POMEZIA in provincia di ...ROMA PARTITA I.V.A. n. 03986581001 CODICE FISCALE 03986581001 consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, dei D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- che la ditta coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di VELLETRI al nr. 005062355 c.c. 88 e l'INPS di POMEZIA al nr. 7039324576 (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);
- che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ROMA al nr. 03986581001 del Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine oppure che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività;
- che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- di aver preso visione dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la ditta è destinata ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;
- che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;
- di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;
- di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile;
- di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento.

FIRMA DIGITALE

CRISTIAN CAVALLETTO
UN PROCURATORE
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE